

OGGETTO VI

P.G.N. 13366

Delib.n. 135

5 NOV. 1976

PIANO REGOLATORE GENERALE - ABROGAZIONE DEI PUNTI 7-8 DELLE NORME GENERALI VALEVOLI PER TUTTE LE ZONE RESIDENZIALI DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE.

L'Assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata, avv. Bortolo Brogliato, dà lettura della seguente relazione.

Con recente deliberazione del Consiglio comunale del 6.2.1976 n. 1706/33 sono state introdotte delle modifiche al Regolamento d'Igiene riguardanti, tra l'altro, anche le altezze dei vani abitabili negli edifici a seguito del Decreto del 5.7.1975 del Ministero per la Sanità.

Tali modifiche dovrebbero essere ora introdotte anche nel Regolamento Edilizio. Considerato però che è in fase di approvazione un importante strumento urbanistico, quale il Piano Particolareggiato per il Centro Storico, e che è in fase conclusiva l'elaborazione della Variante Generale al P.R.G., si ritiene opportuno rinviare l'esplicito inserimento delle nuove norme a dopo l'approvazione dei due nuovi strumenti, anche perchè il medesimo regolamento dovrà essere rielaborato alla luce della legge urbanistica e successive modificazioni.

Comunque le nuove norme introdotte nel Regolamento d'Igiene potranno essere ugualmente applicate dopo la loro formale approvazione, previa abrogazione dei punti 7 e 8 delle norme generali valevoli per tutte le zone residenziali del Piano Regolatore Generale, in quanto l'art.1 del regolamento edilizio richiama esplicitamente anche tutte le norme del Regolamento d'Igiene.

Ciò premesso;

Vista la legge 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni;

Visto l'art.1 della legge 1.6.1971 n.291;

La Giunta municipale sottopone alla vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

""IL CONSIGLIO COMUNALE, udita la relazione della Giunta,

D E L I B E R A

- 1) di abrogare i punti 7 e 8 delle norme generali valevoli per tutte le zone residenziali del Piano Regolatore Generale, approvato con D.P.R. 19.12.1958, registrato alla Corte dei Conti il 26.3.1959 reg. 13 LL.PP., foglio 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 10.4.1959;
- 2) di dare mandato alla Giunta municipale di assumere ogni ulteriore provvedimento che si rendesse necessario ai fini del buon esito della presente deliberazione;
- 3) di espletare, a mezzo dei competenti uffici, tutti gli atti di procedura stabiliti dalla legge urbanistica 17.8.1942 n.1150 e successive modificazioni per conseguire l'approvazione di quanto previsto dal precedente punto 1).""

Aperta la discussione e nessun consigliere chiedendo di parlare, l'ordine del giorno viene posto ai voti ed approvato all'unanimità.

Il Presidente proclama l'esito.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo municipale il giorno 11.11.1976 - mercato - senza alcun reclamo. Il Vice Segretario Generale: Tasinazzo

Regione Veneta - presentata il 12.11.1976 n. 35290 prot.

Ripubblicata all'albo municipale dal 16/12/76 AL 14.1.1977. Il Vice Segretario Generale: Tasinazzo

Decorso il termine di cui all'art. 59 della legge 10.2.1953 n. 62 senza alcun rilievo da parte del Comitato regionale di controllo. Vicenza, 21.1.1977. Il Vice Segretario Generale: Tasinazzo